

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2099

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERTOLDI, VETERE e GALEOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1990

Modifica alla legge 13 agosto 1980, n. 454, concernente l'indennità speciale di seconda lingua per i pubblici dipendenti in servizio nella provincia di Bolzano, da computare nel trattamento di quiescenza e nella tredicesima

ONOREVOLI SENATORI. — La «specialità» dell'autonomia della regione Trentino-Alto Adige, con le due province autonome di Trento e di Bolzano, è sicuramente arricchita dalla soluzione democratica, che la Repubblica italiana ha saputo offrire all'Europa, di una autonomia territoriale tanto avanzata, per cui una minoranza nazionale tedesca può avere la sicurezza del proprio sviluppo culturale ed economico, assieme alla popolazione di lingua italiana della provincia di Bolzano.

Uno dei presupposti fondamentali di questa autonomia è fissato con legge costituzionale agli articoli 99 e 100 dello Statuto, con i quali nella regione la lingua tedesca è

parificata all'italiano, lingua ufficiale dello Stato, ed i cittadini di lingua tedesca, nella provincia di Bolzano, hanno la facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli uffici della pubblica amministrazione.

Per dare corpo e soluzione a tali diritti, coloro che aspirano ad essere assunti presso una qualsiasi amministrazione pubblica statale, parastatale e locale, devono possedere un requisito eccezionale, rispetto a tutto il resto del territorio nazionale. Tale requisito è la conoscenza della seconda lingua, tedesco o italiano rispettivamente, conoscenza accertata dalla certificazione di appositi esami, di livello diversificato a

seconda delle esigenze e qualifica del servizio pubblico a cui si intende concorrere (il cosiddetto patentino).

Si va quindi via via costruendo e perfezionando, una organizzazione amministrativa pubblica complessiva, presso la quale un cittadino è in grado di parlare, essere capito ed avere risposta, nella propria lingua. Questa amministrazione pubblica complessiva bilingue, può essere fondamento di un processo culturale che, aiutato e stimolato dalla scuola e dalle parti più vive della società civile, può portare ad un bilinguismo generalizzato e diffuso tra le popolazioni di lingua diversa della provincia, ed essere uno strumento fecondo di convivenza ed attiva collaborazione.

Negli ordinamenti della regione Trentino-Alto Adige, della provincia autonoma di Bolzano, dei comuni di questa provincia e di altri enti locali, è prevista, per i rispettivi dipendenti, una indennità per il requisito della conoscenza delle due lingue, sotto forma di una maggiorazione pari al 35 per cento dello stipendio tabellare nazionale. Tale maggiorazione della base retributiva, è assoggettata alla medesima disciplina dello stipendio ed è quindi parte integrante del trattamento di quiescenza.

Diverso è il trattamento per i dipendenti civili dello Stato, anche di amministrazioni con ordinamento autonomo, e per gli appartenenti alle Forze armate o corpi similari organizzati militarmente. Per questi dipendenti pubblici, con legge 23 ottobre 1961, n. 1165, e poi con legge 13 agosto 1980, n. 454, viene riconosciuta una inden-

nità speciale mensile di seconda lingua, che però la stessa legge n. 454 non prevede sia riconosciuta nel trattamento di quiescenza e quindi non è pensionabile.

Niente è più evidente della considerazione che il trattamento del pubblico impiego, in tutti i settori, per il cui accesso vi è obbligo della conoscenza delle due lingue, dovrebbe avere una disciplina uniforme, quale può essere una maggiorazione della base retributiva.

Allo stato attuale in provincia di Bolzano, nel comparto del pubblico impiego, è però in ogni caso presente una ingiusta disparità nel trattamento economico tra dipendenti in possesso di identici requisiti e che svolgono uguali prestazioni professionali.

Si deve considerare infatti che la indennità di seconda lingua, pur con la sua natura extracontrattuale, punitiva per il dipendente perchè non negoziabile sindacalmente, al pari di tante altre indennità per i pubblici dipendenti, già conglobate nello stipendio (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, legge 11 luglio 1980, n. 312, ed ancora indennità operativa per i militari, indennità di pubblica sicurezza, indennità per i dipendenti delle ferrovie e così via), ha sostanzialmente natura stipendiale, con tutti i requisiti di stabilità e continuità propri della retribuzione.

Per tali ragioni, si ritiene giustificato ed equo computare la indennità di seconda lingua dei dipendenti pubblici nella provincia di Bolzano nella tredicesima mensilità e farne parte integrante del trattamento di quiescenza e quindi di pensione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 454, è sostituito dal seguente:

«5. - 1. - L'indennità speciale prevista dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è interamente computabile nella tredicesima mensilità.

2. L'indennità di cui al comma 1 è altresì computata agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, in ragione del 5 per cento del relativo ammontare percepito per ogni anno di servizio prestato, fino ad un massimo di venti anni.

3. L'assegno di studio di cui all'articolo 4 non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.